

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

---

RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 1951

(32<sup>a</sup> in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CAPORALI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere » (N. 1738) :

DE BOSIO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 243, 245
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	245
SANTERO . . . . .	245

---

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cavallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Macrelli, Magli, Nacucchi, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico e Zanardi.

È presente altresì alla riunione il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

MAGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere » (N. 1738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Bosio.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione ha per oggetto l'ammissione, a determinate condizioni, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.

Gli onorevoli senatori sanno che, secondo la vigente legislazione, le attività sanitarie sono suddivise in tre gruppi ben definiti:

professioni sanitarie vere e proprie: di medico e chirurgo, veterinario, farmacista;

professioni sanitarie ausiliarie: di levatrice, assistente sanitaria visitatrice, infermiera diplomata;

arti ausiliarie delle professioni sanitarie: di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere abilitato e autorizzato.

La categoria delle infermiere e delle assistenti sanitarie visitatrici fu, per la prima volta, disciplinata con il regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 ed il Regolamento 21 novembre 1929, n. 2330.

Con questi provvedimenti vennero istituite le scuole-convitto professionali per infermiere, aventi una propria personalità giuridica, le quali, dopo un biennio di corso teorico-pratico, rilasciano un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera. Per le funzioni direttive è rilasciato uno speciale certificato dopo un terzo anno di corso.

La materia venne successivamente coordinata nel testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265) al titolo II, capo III; e regolata definitivamente dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098, che determina la qualifica di infermiera professionale e di assistente sanitaria visitatrice, dettando norme più particolareggiate per l'istituzione di scuole professionali, il rilascio di diplomi o attestati, per l'assistenza infermieristica o medico-sociale.

Durante la guerra la necessità di avere infermiere diplomate si fece sentire fortemente e divenne di giorno in giorno più urgente; fu soprattutto per questa ragione che, con il regio decreto-legge 5 settembre 1942, numero 1665, convertito nella legge 31 maggio 1943, n. 569, venne autorizzata l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.

Questa ammissione venne concessa per il periodo dello stato di guerra e sino a tre anni dopo la cessazione di esso, purchè il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana fosse stato conseguito anteriormente alla cessazione della guerra. Pertanto, solo le infermiere volontarie divenute tali prima del 15 aprile 1946 (giorno della cessazione dello stato di guerra in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49) potevano essere iscritte al secondo anno delle scuole professionali e non oltre il 15 aprile 1949.

Ho dovuto fare questa premessa per chiarire lo stato di fatto e di diritto, e poter così rilevare i motivi che indussero la Presidenza del Consiglio dei ministri a presentare il progetto di legge. La situazione attuale della assistenza infermieristica qualificata presso gli ospedali civili è tale da richiedere che si faci-

liti ancora per qualche tempo l'accesso alle scuole-convitto professionali, allo scopo di elevare il numero delle infermiere diplomate.

Da informazioni assunte presso i competenti uffici dell'Alto Commissariato igiene e sanità, ho potuto accertare che il numero complessivo di infermiere diplomate dal 1925 a tutto il 1948, fu di 10.213, delle quali 2.582 furono abilitate a funzioni direttive, 3.562 divennero assistenti sanitarie visitatrici. Il numero delle infermiere diplomate dal 1948 al 1950 è di circa 2.100. Le scuole-convitto per infermiere giuridicamente riconosciute sono una trentina, con una frequenza di circa 40 alunne. Il personale con diploma professionale, nell'anno 1949-50, era in numero di 6.834.

Se considerate che per ogni 30 ammalati si dovrebbe avere una infermiera diplomata, è facile constatare quanto sia ancora deficiente questa importantissima assistenza sanitaria.

Il disegno di legge che facilita l'accesso alle scuole professionali ad una categoria di infermiere, che diede ottima prova, mi sembra debba essere appoggiato e considerato con ogni benevolenza. Il numero delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che durante la guerra accedettero alle scuole-convitto, incide sulla totalità per una percentuale dal 2 al 4 per cento. Le infermiere volontarie che negli anni dal 1947 al 1950 hanno conseguito il diploma professionale sono un centinaio circa, precisamente 95.

A questo proposito devo richiamare la vostra attenzione intorno al fatto che alcune infermiere volontarie vennero iscritte alle scuole professionali anche dopo il 25 aprile 1949, scaduto il termine fissato dalla legge del 1943. L'articolo terzo del progetto di legge autorizza la convalida di queste ammissioni.

Io credo che la nostra Commissione possa dare parere favorevole alla proposta, contenuta nell'articolo 1 del progetto di legge, di prorogare per il periodo di due anni l'ammissione delle infermiere volontarie al secondo corso delle scuole-convitto, anche perchè vengono rispettate le norme relative ai titoli necessari per l'ammissione; nonchè le condizioni per l'accesso di queste infermiere, dopo diplomate, al corso di abilitazione a funzioni direttive, oppure alle scuole specializzate di assistenti sanitarie visitatrici.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho altro da aggiungere alla perspicua relazione del senatore De Bosio, relazione che illustra perfettamente la portata del disegno di legge. Mi limiterò soltanto a far presente alla Commissione che il Consiglio superiore di sanità, interpellato su questo disegno di legge, ha dato parere favorevole. Pertanto nessun dubbio può esservi sulla opportunità del disegno di legge in esame.

Poichè da qualche parte mi è stato chiesto se l'articolo 1 del disegno di legge sia in armonia con il testo unico delle leggi sanitarie, faccio presente che l'articolo 130 del citato testo unico, emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dice precisamente così: «Le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, i Comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti morali, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.

«Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, ad istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici. Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale».

Stando così le cose, mi sembra chiaramente illuminata la situazione dell'articolo 1, e credo che non vi siano osservazioni da fare.

SANTERO. Vorrei chiedere una spiegazione. Non comprendo perchè il disegno di legge all'articolo 1 stabilisca che per solo due anni le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana possano essere ammesse al secondo anno di corso presso le scuole-convitto. Non credo infatti che il periodo di due anni sia sufficiente per sanare una situazione di deficienza nel campo infermieristico.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il limite di due anni è stato posto perchè si ritiene da parte dell'Alto Commissariato di poter varare la riforma generale prima che tale termine sia trascorso.

DE BOSIO, *relatore*. Circa l'osservazione del senatore Santero desidero aggiungere una altra spiegazione, a quella già data dall'Alto

Commissario aggiunto. Originariamente nel disegno di legge non era previsto alcun limite di tempo, poi, su parere del Consiglio superiore della sanità, fu posto un limite di sei anni. Dopo un ulteriore obiettivo esame della situazione, l'Alto Commissariato ha creduto di ridurre questo periodo a due anni, nella convinzione che entro questo termine potrà essere emanata la riforma generale.

D'altro canto le infermiere che svolgono normalmente il corso sembra non vedano troppo volentieri l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno, dato che il primo anno è ritenuto più gravoso e più difficile del periodo di esperienza sostenuto dalle volontarie della Croce Rossa Italiana.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo secondo motivo non è stato però determinante nella discussione presso l'Alto Commissariato, in quanto si tratta, più che altro, di egoismi di categoria.

DE BOSIO, *relatore*. Non v'è dubbio, e ne do atto: comunque, allo stato attuale della situazione, penso che il termine di due anni non sia da modificare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Per la durata di anni 2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non più di 5 anni, al secondo anno di corso presso le scuole-convitto professionali per infermiere, previste dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(È approvato).

## Art. 2.

Le infermiere che conseguono il diploma di Stato ai sensi del precedente articolo, devono prestare effettivo servizio, presso gli ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perchè possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica.

Il servizio che dette infermiere abbiano effettivamente prestato quali volontarie nella Croce Rossa Italiana è valutabile per l'ammissione alle scuole od ai corsi di cui al precedente comma.

Il documento del prestato servizio è titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.

(È approvato).

## Art. 3.

Non oltre il 31 dicembre 1951, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato a convalidare le ammissioni delle infermiere della Croce Rossa Italiana, al secondo anno di corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere effettuate in conformità delle norme contenute nella legge 31 maggio 1943, n. 569, posteriormente alla data in cui la legge stessa ha cessato di avere vigore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.